

Informazioni per la clientela e condizioni generali d'assicurazione (CGA)

VB-RS 2025 (STP-PKBE-CH) Travel Standard
Gennaio 2025

Indice

Informazioni per la clientela.....	2
Condizioni generali d'assicurazione (CGA).....	3
A Condizioni generali.....	3
1 Contraente e persone assicurate.....	3
2 Periodo di assicurazione.....	3
3 Ambito di validità geografico.....	4
4 Scadenza del premio.....	4
5 Esclusioni.....	4
6 Obblighi.....	5
7 Conseguenze della violazione di un obbligo.....	5
8 Cumulo di assicurazioni e diritti vantati nei confronti di terzi.....	5
9 Ulteriori definizioni.....	5
10 Versamento di prestazioni assicurative.....	6
11 Prescrizione e perenzione.....	6
12 Reclami.....	6
13 Foro competente e diritto applicabile.....	6
14 Diritto di revoca ed effetti.....	6
15 Indirizzo di contatto.....	7
Parti specifiche per i moduli.....	7
B Assicurazione per annullamento del viaggio.....	7
1 Prestazioni assicurative e relativi presupposti.....	7
2 Eventi assicurati.....	7
3 I seguenti eventi non sono assicurati.....	8
4 A integrazione ovvero precisazione degli obblighi in caso di sinistro ai sensi delle CGA, A 6 vale quanto segue.....	8
C Assicurazione per interruzione del viaggio.....	9
1 Prestazioni assicurative, inizio, periodo di copertura e presupposti dell'assicurazione.....	9
2 Eventi assicurati.....	9
3 I seguenti eventi non sono assicurati.....	9
4 A integrazione ovvero precisazione degli obblighi in caso di sinistro ai sensi delle CGA, A 6 vale quanto segue.....	10
D Assistenza alle persone.....	10
1 Eventi assicurati e prestazioni.....	10
2 Detrazioni delle prestazioni.....	11
3 I seguenti eventi non sono assicurati.....	11
4 A integrazione ovvero precisazione degli obblighi in caso di sinistro ai sensi delle CGA, A 6 vale quanto segue.....	11
E Garanzia del miglior prezzo.....	11
1 Oggetto dell'assicurazione.....	11
2 I seguenti eventi non sono assicurati.....	11
3 A integrazione ovvero precisazione degli obblighi in caso di sinistro ai sensi delle CGA, A 6 vale quanto segue.....	12

Informazioni per la clientela

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono una panoramica chiara e concisa in merito all'identità dell'assicuratore e al contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Determinanti per il contenuto e l'entità dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto d'assicurazione sono esclusivamente le condizioni generali d'assicurazione (CGA). L'eventuale uso della forma maschile scelto per una migliore leggibilità del testo si intende inclusivo anche delle persone di sesso femminile.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è HanseMerkur International AG, Drescheweg 1, 9490 Vaduz, Liechtenstein (di seguito denominato HanseMerkur International). Per ulteriori informazioni consultare HanseMerkur International su www.hansemerkur.ch

Condizioni generali d'assicurazione vigenti

Si applicano le CGA vigenti per l'assicurazione di viaggio VB-RS 2025 (STP-PKBE-CH) Travel Standard.

Chi è il contraente?

Il contraente è la persona fisica o giuridica, avente domicilio o sede legale in Svizzera o nel Liechtenstein, che ha stipulato il contratto d'assicurazione con HanseMerkur International e che risulta indicata per nome all'interno della polizza assicurativa. Qualora il domicilio della persona non sia in Svizzera o nel Liechtenstein, il contratto d'assicurazione risulta effettivamente perfezionato solo qualora il contraente abbia concluso il contratto in Svizzera e la durata contrattuale risulti di al massimo quattro mesi.

Quali persone sono assicurate?

È/sono assicurata/-e la/persona/-e indicata/-e nella polizza assicurativa.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

La presente assicurazione si configura quale assicurazione contro i danni.

I rischi assicurati nel quadro del rispettivo contratto d'assicurazione e l'entità e le limitazioni della copertura assicurativa sono indicati nella polizza assicurativa e nelle CGA. Per comodità viene riportata di seguito una descrizione riepilogativa delle componenti assicurative offerte:

- Assicurazione per annullamento del viaggio

viene corrisposto un indennizzo in caso di annullamento del viaggio, cambio di prenotazione, mancata partenza o inizio in ritardo del viaggio, ritardo del decollo o ritardi durante il volo d'andata del viaggio prenotato e assicurato.

- Assicurazione per interruzione del viaggio

Viene corrisposto un indennizzo in caso di interruzione, sospensione, viaggio di ritorno ritardato o ritardi durante il volo di ritorno del viaggio prenotato e assicurato.

- Assistenza alle persone

Il servizio internazionale, attivo 24 ore su 24, della centrale d'emergenza fornisce assistenza per le emergenze che si verificano in viaggio, ad esempio in caso di perdita dei mezzi di pagamento del viaggio. Viene inoltre corrisposto un indennizzo per il trasporto di persone malate e bagagli che si renda necessario durante il viaggio assicurato per malattie insorte in forma acuta o a seguito di un infortunio. In caso di decesso vengono rimborsati i costi per la sepoltura all'estero o la traslazione della salma nel paese di origine.

- Garanzia del miglior prezzo

Viene corrisposto un indennizzo in presenza di un'offerta più conveniente della concorrenza per il viaggio pianificato. In tal senso, l'offerta della concorrenza deve corrispondere esattamente all'offerta originale.

Quando inizia e termina il contratto d'assicurazione (durata del contratto)?

Il contratto si perfeziona con l'accettazione della richiesta da parte di HanseMerkur International, ovvero con la consegna della conferma

della richiesta al cliente e finisce con la conclusione del viaggio assicurato.

Le disposizioni di legge su un diritto di disdetta straordinario restano impregiudicate dagli accordi stipulati.

Quando inizia e termina la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa per annullamento del viaggio e per la garanzia del miglior prezzo inizia con la consegna della polizza assicurativa. Per tutte le altre assicurazioni la copertura inizia ugualmente con la consegna della polizza assicurativa, tuttavia al più presto con l'inizio del viaggio assicurato.

La copertura assicurativa per annullamento del viaggio e per la garanzia del miglior prezzo termina con l'inizio del viaggio o con il verificarsi del caso assicurativo. In tutte le altre assicurazioni e tutti gli altri casi assicurativi suddetta copertura termina al decorrere della durata eventualmente concordata, tuttavia al più tardi con la conclusione del viaggio assicurato.

La copertura assicurativa viene prorogata oltre il termine concordato qualora la conclusione programmata del viaggio si protragga per motivi non imputabili alla persona assicurata.

Ambito di validità temporale e geografico della copertura assicurativa

Durante il periodo di assicurazione la copertura assicurativa vale in tutto il mondo, fatte salve disposizioni diverse contenute nelle parti delle condizioni relative a moduli specifici oppure nella polizza assicurativa.

Quali sono le esclusioni essenziali?

Non sussiste copertura assicurativa in particolare qualora il caso assicurativo venga causato intenzionalmente dal contraente. Inoltre non esiste alcuna copertura assicurativa per eventi il cui insorgere era già riconoscibile al momento della conclusione del contratto o della prenotazione del viaggio.

Le limitazioni della copertura assicurativa sopra descritte non sono esaustive. Ulteriori esclusioni emanano dalle CGA e dalla LCA.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

Il seguente elenco comprende unicamente gli obblighi più usuali. Ulteriori obblighi emanano dalle CGA e dalla LCA.

Limitare al massimo il danno ed evitare tutto quanto possa comportare un inutile aumento delle spese. In caso di dubbio, contattare HanseMerkur International. Indicare il più rapidamente possibile i danni a HanseMerkur International.

Il modello di notifica del sinistro fornito da HanseMerkur International deve essere compilato in ogni sua parte e in modo veritiero dal cliente o dalla persona assicurata e tempestivamente rispedito a HanseMerkur International. Devono essere messi a disposizione con le stesse modalità eventuali ulteriori documenti giustificativi richiesti da HanseMerkur International, come pure informazioni o prove pertinenti.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio è determinato dalla copertura assicurativa prescelta ed è definito nella polizza assicurativa. I premi indicati includono la tassa di bollo attualmente prevista per legge.

Quando è dovuto il premio?

Il primo premio o il premio una tantum è dovuto immediatamente, a prescindere dal sussistere di un diritto di revoca. Nel caso in cui siano stati stipulati contratti d'assicurazione per periodi di tempo più lunghi che prevedono il pagamento di premi successivi, questi sono dovuti alla scadenza concordata. Se è stato concordato il pagamento rateale di un premio annuo, si considera come primo premio soltanto la prima rata del primo premio annuo. Se non è possibile riscuotere il premio per ragioni non imputabili al contraente, il pagamento è considerato puntuale anche nel caso in cui venga effettuato il prima possibile dopo un sollecito di pagamento scritto da parte dell'assicuratore. Ulteriori informazioni sono riportate nelle CGA.

HanseMerkur International offre un servizio di consulenza?

Non viene fornito alcun servizio di consulenza individuale prima della conclusione del contratto.

In che modo HanseMerkur International tratta i dati?

Il trattamento dei dati personali costituisce un elemento indispensabile per lo svolgimento dell'attività assicurativa. Ai fini del trattamento dei dati personali HanseMerkur International osserva la legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD), la legge sulla protezione dei dati del Liechtenstein (DSG) e il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR). Se necessario HanseMerkur International richiede il consenso della persona assicurata al trattamento dei dati nel modulo per la notifica di sinistro.

I dati personali trattati da HanseMerkur International comprendono i dati rilevanti per la conclusione del contratto (verifica del rischio), la gestione contrattuale dopo la conclusione del contratto (incluso il premio dovuto) e l'esecuzione del contratto e la liquidazione del sinistro. Le categorie di dati raccolti comprendono dati del cliente (ad esempio nome, indirizzo, data di nascita ecc. e altri dati per l'identificazione univoca del contraente), dati della richiesta (dati del richiedente relativamente al rischio assicurato, risposte alle domande della richiesta), dati contrattuali (ad esempio durata del contratto, rischi assicurati e prestazioni ecc.), dati ai fini dell'incasso (ad esempio data e ammontare dei premi raccolti, insoluti, solleciti), dati sui sinistri (notifiche di sinistro, relazioni di chiarimento del sinistro, fatture ecc.).

A tal proposito vengono trattati in primo luogo dati delle persone assicurate contenuti nella richiesta di assicurazione e nella notifica di sinistro. Nell'interesse di tutte le persone assicurate, in alcuni casi vengono anche scambiati dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, come pure compagnie di assicurazione, a livello nazionale e all'estero. Inoltre HanseMerkur International tratta dati personali anche in relazione a ottimizzazioni dei prodotti e per scopi di marketing propri. Dati personali possono essere altresì inoltrati da HanseMerkur International o dal gruppo HanseMerkur ad autorità o a fornitori di servizi (ad esempio medici, periti esterni, avvocati ecc.).

Agli scopi menzionati nei paragrafi precedenti possono essere inoltrati dati personali a società appartenenti al gruppo HanseMerkur e a terzi, anche all'estero.

HanseMerkur International conserva i dati in forma elettronica o fisica conformemente alle disposizioni di legge.

Le persone, i cui dati personali vengono trattati da HanseMerkur International, hanno il diritto, in conformità alla legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD), alla legge sulla protezione dei dati del Liechtenstein (DSG) e al regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR), di ricevere informazioni per sapere se e quali dei loro dati vengano trattati da HanseMerkur International; inoltre possono chiedere la rettifica di dati inesatti. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili su www.hansemerkur.ch/datenschutz.

Diritto di revoca

Il cliente può revocare la richiesta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha richiesto o accettato il contratto. Il termine è osservato se entro l'ultimo giorno del termine il cliente comunica la revoca a HanseMerkur International o consegna la sua dichiarazione di revoca alla posta.

Quando deve essere notificato il sinistro?

Il cliente deve inviare la notifica di sinistro a HanseMerkur International non appena è venuto a conoscenza del danno.

Diritto applicabile

Si applica il diritto svizzero.

Autorità di vigilanza competente e possibilità di reclamo

Il cliente può presentare eventuali reclami direttamente a

HanseMerkur International AG, Drescheweg 1, 9490 Vaduz, e-mail: lob-und-kritik@hansemerkur.ch.

Maggiori informazioni relative allo svolgimento della procedura di reclamo sono disponibili su www.hansemerkur.ch

Nel caso in cui si preferisse non inviare il reclamo direttamente a HanseMerkur International, se ne può chiedere la valutazione a un ufficio indipendente.

HanseMerkur International AG Drescheweg 1
Direzione: Kai-Uwe Blum, Fuad Izmirlija, Godehard Laufköter,
Rinaldo Manetsch

Organi di conciliazione

Per le persone domiciliate

- nel Liechtenstein, Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich, Landstrasse 60, Postfach 343, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- in Svizzera, Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva, Postfach 1063, 8024 Zürich

Autorità di vigilanza competente:

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Postfach 279, Landstrasse 109, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Resta inalterata in ogni caso la possibilità di adire le vie legali.

Corrispondenza

Accenso all'invio della documentazione contrattuale e di altra corrispondenza non cifrata sotto forma di e-mail standard al mio indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta.

Indirizzo di contatto:

Svizzera:

HanseMerkur International AG
Postfach
9475 Sevelen
Svizzera
Tel. +41 43 550 21 25
service@hansemerkur.ch, www.hansemerkur.ch

Liechtenstein:

HanseMerkur International AG
Drescheweg 1
9490 Vaduz
Liechtenstein
Tel. +41 43 550 21 25
service@hansemerkur.ch www.hansemerkur.ch

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

La copertura assicurativa offerta da HanseMerkur International AG (di seguito denominata HanseMerkur International) è definita dalle seguenti condizioni generali d'assicurazione (CGA).

A Condizioni generali

1 Contraente e persone assicurate

- 1.1 Il contraente è la persona fisica o giuridica, avente domicilio o sede legale in Svizzera o nel Liechtenstein, che ha stipulato il contratto d'assicurazione con HanseMerkur International e che risulta indicata per nome all'interno della polizza assicurativa. Qualora il domicilio della persona non sia in Svizzera o nel Liechtenstein, il contratto d'assicurazione risulta effettivamente perfezionato solo qualora il contraente abbia concluso il contratto in Svizzera e la durata contrattuale risulti di al massimo quattro mesi.
- 1.2 Salvo diversamente indicato nelle parti delle condizioni specifiche per i moduli, è/sono assicurata/-e la/persona/-e indicata/-e nella polizza assicurativa.

2 Periodo di assicurazione

- 2.1 Quando inizia la copertura assicurativa?
A condizione che la polizza sia stata consegnata, la copertura assicurativa inizia
 - al momento della stipula dell'assicurazione nel caso dell'assicurazione per annullamento del viaggio e della garanzia del miglior prezzo,
 - con l'inizio del viaggio nel caso delle altre assicurazioni. Il viaggio si considera iniziato non appena

9490 Vaduz, Liechtenstein www.hansemerkur.ch
Numero di registro: FL-0002.599.519-6, Registro di commercio del Principato del Liechtenstein Vaduz

- si accede al mezzo di trasporto prenotato e assicurato oppure
- all'oggetto prenotato e assicurato.

2.2 Quando termina la copertura assicurativa?

Nel caso dell'assicurazione per annullamento del viaggio e della garanzia del miglior prezzo, la copertura assicurativa termina

- non appena si accede al mezzo di trasporto o all'oggetto prenotato e assicurato oppure
- se si verifica il caso assicurativo.

Per le altre assicurazioni il termine della copertura assicurativa è indicato nella relativa polizza. La copertura assicurativa termina però al più tardi alla conclusione del viaggio.

2.3 Il viaggio dura più a lungo di quanto inizialmente previsto?

Se la persona assicurata non è responsabile di tale circostanza, HanseMerkur International proroga la copertura assicurativa fino alla conclusione del viaggio.

3 Ambito di validità geografico

Durante il periodo di assicurazione la copertura assicurativa vale in tutto il mondo, fatte salve disposizioni diverse contenute nelle parti delle condizioni relative a moduli specifici oppure nella polizza assicurativa.

4 Scadenza del premio

4.1 L'ammontare del premio è indicato nella polizza assicurativa. Il premio è dovuto immediatamente alla conclusione del contratto. Prima del pagamento del premio non sussiste alcuna copertura assicurativa, a meno che la polizza assicurativa non sia già stata consegnata al cliente.

4.2 In caso di mancato pagamento del premio alla scadenza, il cliente viene esortato per iscritto, a sue spese, con indicazione delle conseguenze in caso di inosservanza, ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio del sollecito. Qualora il sollecito rimanga senza esito, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore resta in sospeso a partire dalla scadenza del sollecito.

4.3 Se il premio viene prelevato dall'assicuratore mediante addebito diretto su un conto bancario o una carta di credito, il pagamento si intende puntuale quando il premio può essere riscosso alla data di addebito e il contraente non si oppone a una riscossione legittima. Se non è stato possibile riscuotere il premio per ragioni non imputabili all'assicuratore, il pagamento è considerato puntuale anche nel caso in cui venga effettuato il prima possibile dopo un sollecito di pagamento per iscritto da parte dell'assicuratore.

5 Esclusioni

5.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni causati da

- abuso di alcol, droghe o medicinali e relative conseguenze,
- suicidio o tentativo di suicidio e relative conseguenze,
- partecipazione a scioperi o disordini,
- partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
- partecipazione attiva a competizioni di organizzazioni sportive e il relativo allenamento,
- partecipazione a manifestazioni sportive professionali o semiprofessionali per il raggiungimento di velocità massime.

5.2 Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa danni causati da

- partecipazione ad azioni temerarie in cui la persona assicurata si espone intenzionalmente a un pericolo,
- azioni oppure omissioni della persona assicurata commesse intenzionalmente o per negligenza grave,

- violazioni, infrazioni, trasgressioni o reati, oppure il tentativo degli stessi ovvero violazione intenzionale di norme giuridiche da parte della persona assicurata,

- inganno con astuzia; inoltre, l'assicuratore può disdire il contratto in caso di frodi nelle motivazioni concernenti il diritto all'assicurazione ai sensi dell'art. 40 LCA,

- eventi assicurativi verificatisi durante una spedizione, salvo diverso accordo.

- tutte le attività a partire da un'altitudine di 4000 metri non svolte in qualità di passeggeri in un aereo di linea,

- immersioni in apnea, immersioni sportive a una profondità inferiore ai 40 metri, immersioni sportive senza istruttore subacqueo e immersioni tecniche.

5.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi che si erano già verificati alla data di stipula dell'assicurazione o di inizio del viaggio oppure per i quali all'inizio del viaggio era certo che si sarebbero verificati con lo svolgimento del viaggio in base al programma. Questo vale anche per affezioni presenti precedentemente al contratto.

5.4 Nella misura in cui non sia diversamente previsto nelle parti delle condizioni specifiche per i moduli, non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni causati da epidemie, pandemie, guerre, guerre civili, eventi bellici, disordini interni, scioperi, raggi ionizzanti ai sensi della legge sulla radioprotezione (LRaP) nella versione rispettivamente in vigore, radiazioni radioattive, sequestri, requisizioni o altri interventi di autorità pubbliche. Inoltre, non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni insorti in seguito ad atti di violenza in occasione di un assembramento o di una manifestazione pubblica, nella misura in cui il cliente o un'altra persona assicurata vi partecipi attivamente. HanseMerkur International non eroga prestazioni per eventi verificatisi durante viaggi prenotati, iniziati o non immediatamente interrotti malgrado un avviso del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) della Svizzera, in cui veniva sconsigliato un tale viaggio.

5.5 Qualora sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, oppure embarghi della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, applicabili ai partner contrattuali, siano in contrasto con la copertura assicurativa, non sussiste alcuna copertura assicurativa. Ciò si applica anche a sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, oppure a embarghi emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea o dagli Stati Uniti, nella misura in cui non siano in contrasto con norme giuridiche svizzere.

5.6 Se non espressamente inclusi nelle parti delle condizioni specifiche per i moduli, HanseMerkur International non eroga prestazioni per danni direttamente o indirettamente riconducibili a catastrofi naturali, fenomeni sismici o agenti atmosferici.

5.7 Non è previsto un indennizzo per danno da vacanza rovinata.

5.8 Non sussiste alcuna copertura assicurativa qualora lo scopo del viaggio sia costituito da cure mediche oppure se il viaggio è stato intrapreso per cure o misure ordinate dal medico.

5.9 Non vengono rimborsate spese per perizie mediche, attestati e personale sanitario.

5.10 Non vengono rimborsate spese per vitto, mancata attività lavorativa e altri danni patrimoniali.

5.11 Non sono assicurati oneri collaterali connessi a un evento assicurato, ad esempio spese derivanti dal riacquisto delle cose assicurate o spese sostenute per scopi polizieschi.

5.12 La copertura non è attiva se per la persona assicurata o per una persona a rischio non siano possibili o risultino vietate la partenza, l'ingresso nel paese straniero, la prosecuzione del viaggio o il transito a causa di confinamento o riduzione dei contatti oppure di misure di quarantena regionali o interregionali disposte dalle autorità.

5.13 Non sussiste copertura assicurativa per costi derivanti da misure di quarantena disposte dalle autorità subito dopo l'entrata nel paese di destinazione in base a disposizioni in materia di entrata. Inoltre non forniamo rimborsi per prestazioni di viaggio prenotate che non possono più essere usufruite a causa di tali misure di quarantena disposte dalle autorità.

6 Obblighi

HanseMerkur International non può erogare le sue prestazioni senza il contributo del cliente e della persona assicurata. Per non mettere a rischio la copertura assicurativa è necessario osservare i seguenti punti.

- 6.1 Limitare al massimo il danno ed evitare tutto quanto possa comportare un inutile aumento delle spese. In caso di dubbio, contattare HanseMerkur International.
- 6.2 Il cliente o la persona assicurata deve denunciare il sinistro a HanseMerkur International il prima possibile.
- 6.3 In caso di malattia, infortunio, gravidanza, intolleranza ai vaccini oppure rottura o allentamento di impianti, è necessario fornire a HanseMerkur International i relativi certificati medici comprensivi di diagnosi (sono escluse autodiagnosi o perizie di esperti o medici direttamente favoriti oppure imparentati con la persona assicurata) e, in caso di annullamento di un viaggio, la prova della presentazione della notifica di malattia all'assicurazione sociale. Questi documenti devono essere inviati a HanseMerkur International entro 14 giorni dalla ricezione. La notifica di sinistro fornita da HanseMerkur International deve essere rispedita compilata in modo veritiero dal cliente o dalla persona assicurata entro 14 giorni dalla ricezione. Altri documenti giustificativi, informazioni e prove utili, richiesti da HanseMerkur International, devono essere presentati con le stesse modalità ugualmente entro 14 giorni dalla richiesta. In caso di danni dovuti a una lesione o una malattia, la persona assicurata deve garantire che i medici curanti siano esonerati dal loro segreto professionale nei confronti di HanseMerkur International. Laddove lo ritenga necessario, HanseMerkur International può far verificare qualsiasi prova con una perizia di terzi indipendenti oppure procedere a ulteriori accertamenti (incluso richiedere una visita presso un medico di fiducia).

7 Conseguenze della violazione di un obbligo

In caso di violazione colposa di uno degli obblighi summenzionati da parte della persona assicurata, HanseMerkur International può rifiutare o ridurre la prestazione ai sensi della LCA. Se viene dimostrato che l'obbligo non è stato violato intenzionalmente, la copertura assicurativa resta in vigore. La copertura assicurativa resta in vigore anche quando viene dimostrato che la violazione dell'obbligo non ha determinato la prestazione, né la sua entità. Ciò non vale nel caso in cui l'obbligo sia stato violato con dolo.

8 Cumulo di assicurazioni e diritti vantati nei confronti di terzi

- 8.1 In caso di cumulo di assicurazioni (volontario oppure obbligatorio), HanseMerkur International eroga le sue prestazioni in via sussidiaria, fatta salva l'esistenza di una clausola identica nell'altro contratto d'assicurazione. In questa eventualità si applicano le disposizioni di legge sulla doppia assicurazione.
- 8.2 Se una persona assicurata vanta diritti derivanti da un altro contratto d'assicurazione (volontario oppure obbligatorio), escluse prestazioni derivanti da un'assicurazione contro gli infortuni in viaggio, la copertura garantita da HanseMerkur International si limita alla parte di danno eccedente la quota coperta ai sensi dell'altro contratto d'assicurazione. Le spese vengono risarcite complessivamente solo una volta.
- 8.3 Qualora malgrado l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà HanseMerkur International eroghi prestazioni, queste ultime valgono quali acconto e la persona assicurata ovvero beneficiaria cede in egual misura a HanseMerkur International i diritti vantati nei confronti di terzi (assicurazione volontaria oppure obbligatoria).
- 8.4 Se la persona assicurata ovvero beneficiaria è stata risarcita da un terzo con responsabilità civile o dall'assicuratore di quest'ultimo, l'eventuale indennizzo dovuto sulla base del presente contratto decade. Se HanseMerkur International è stata citata al posto della parte civilmente responsabile, la persona assicurata ovvero avente diritto è tenuta a cedere a HanseMerkur International le proprie pretese derivanti dalla

responsabilità civile fino a concorrenza dell'indennizzo ottenuto da HanseMerkur International.

9 Ulteriori definizioni

- 9.1 Sono persone a rischio i seguenti congiunti delle persone assicurate:
- coniuge, partner registrato o convivente,
 - figli naturali, figli adottivi, figliastri, nuore e generi, bambini in affidamento, nipoti (di nonni),
 - genitori naturali, genitori adottivi, patrigni e matrigne, suoceri, genitori affidatari e nonni,
 - fratelli e sorelle, cognati, zii, nipoti (di zii).
- 9.2 Ulteriori persone a rischio sono
- persone assicurate tra loro, che hanno prenotato e assicurato insieme un viaggio; ciò non vale nel caso in cui prenotino insieme un viaggio più di sei persone o, con le tariffe familiari, più di due famiglie,
 - persone deputate all'assistenza delle persone assicurate,
 - persone deputate all'assistenza di minori o di congiunti con necessità di cure che non partecipano al viaggio,
 - accompagnatori nel caso di viaggi di gruppo, ove concordato separatamente.
- 9.3 Famiglia
Per famiglia si intendono uno o due adulti e gli eventuali minori partecipanti al viaggio fino al 26° anno di età, indipendentemente dal rapporto di parentela o dal domicilio, per un massimo di sette persone in totale. Per ciascuna tariffa familiare è necessario assicurare almeno due persone.
- 9.4 Danni causati da eventi naturali
Sono considerati danni causati da eventi naturali danni dovuti a eventi naturali quali piene, inondazioni, tempeste (velocità del vento di almeno 75 km/ora), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi o scoscendimenti. I danni derivanti da terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni causati da eventi naturali.
- 9.5 Valori pecuniari
Sono considerati valori pecuniari denaro in contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserva, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
- 9.6 Viaggio
Per viaggio si intende un soggiorno di breve durata, superiore a un giorno, al di fuori del luogo di domicilio abituale, presso una località distante almeno 25 km dal domicilio civile, ad esclusione dei tragitti da e verso il luogo di lavoro. La durata massima di un viaggio ai sensi delle presenti CGA è limitata complessivamente a 62 giorni.
- 9.7 Operatore turistico
Sono considerati operatori turistici (agenzie di viaggio, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) tutte le aziende che elargiscono servizi di viaggio alla persona assicurata in base a un contratto con detta persona assicurata.
- 9.8 Mezzi di trasporto pubblico
Sono considerati mezzi di trasporto pubblico tutti i mezzi di trasporto che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario munirsi di un titolo di viaggio. Taxi e veicoli a noleggio non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico.
- 9.9 Infortuni personali
È considerato infortunio personale qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario.
- 9.10 Sinistro al veicolo a motore
È considerato un sinistro al veicolo a motore un danno causato a un veicolo a motore coperto da assicurazione responsabilità civile, da un evento esterno violento e improvviso che renda impossibile o non più consentito per legge proseguire il viaggio. Vi rientrano in particolare danni derivanti da impatto,

collisione, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofondamento.

- 9.11 **Conseguenze gravi di un infortunio**
Le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi se comportano un'incapacità lavorativa temporanea o permanente oppure un'incapacità di viaggiare forzata.
- 9.12 **Terminali mobili**
Sono considerati terminali mobili i dispositivi elettronici per la comunicazione vocale, la navigazione e la trasmissione di dati e immagini, che grazie alle loro dimensioni e al loro peso possono essere portati senza grossi sforzi fisici e quindi adatti all'utilizzo in mobilità. Sono terminali mobili, ai sensi delle presenti CGA, cellulari, tablet e notebook.
- 9.13 **Malattie gravi**
Le malattie sono considerate gravi se comportano un'incapacità lavorativa temporanea o permanente oppure un'incapacità di viaggiare forzata.
- 9.14 **Estero**
Sono considerati Stati esteri tutti i paesi ad eccezione dei territori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein nonché dei paesi in cui la persona assicurata detiene un domicilio abituale.
- 9.15 **Spedizione**
Una spedizione consiste in un viaggio di ricerca o di esplorazione in una regione fuori mano e inesplorata. In questa categoria rientrano, ad esempio, anche tour effettuati in pianure molto isolate ed esplorazioni speleologiche. In particolare, sono compresi in questa fattispecie i viaggi di ricerca o di esplorazione effettuati da istituti di ricerca, organizzazioni scientifiche, università ecc. e che comportano un rischio elevato.

10 Versamento di prestazioni assicurative

- 10.1 In presenza dell'attestato di assicurazione, della prova del pagamento del premio e dell'accertamento da parte di HanseMerkur International del proprio obbligo di pagamento e dell'ammontare dell'indennizzo, quest'ultimo viene versato entro quattro settimane. Qualora HanseMerkur International abbia accertato il proprio obbligo di pagamento, ma non è in grado di accertare entro un mese dalla ricezione della notifica di sinistro l'ammontare dell'indennizzo, il cliente ha diritto a un adeguato acconto dello stesso. Qualora in relazione al caso assicurativo siano state disposte indagini da parte di autorità o avviati procedimenti penali contro il cliente o una delle persone assicurate, HanseMerkur International può rinviare la liquidazione del sinistro fino alla conclusione definitiva di tali procedimenti.
- 10.2 Qualora per il caso assicurativo in questione si abbia diritto a un indennizzo ai sensi di un altro contratto d'assicurazione, quest'ultimo prevale sul presente contratto.
- 10.3 Le spese insorte in valuta estera vengono convertite in franchi svizzeri secondo il tasso del giorno in cui HanseMerkur International riceve i documenti giustificativi. Quale tasso giornaliero delle valute negoziate vale il tasso di cambio ufficiale più aggiornato, a meno che non venga dimostrato che la persona assicurata abbia acquistato le valute necessarie al pagamento delle fatture a un tasso più favorevole.

11 Prescrizione e perenzione

Le pretese derivanti dal presente contratto d'assicurazione si prescrivono dopo 5 anni dal verificarsi dell'evento che determina l'obbligo di prestazione.

Se HanseMerkur International rifiuta la pretesa risarcitoria, l'avente diritto ha 2 anni di tempo dal verificarsi dell'evento per esercitare giuridicamente la pretesa prima che i suoi diritti si estinguano (perenzione).

12 Reclami

Se il contraente non è soddisfatto dell'assistenza ricevuta da HanseMerkur International o sorgono divergenze in merito all'esecuzione del contratto, il contraente può rivolgersi in

qualsiasi momento all'ufficio reclami interno di HanseMerkur International.

HanseMerkur International AG,
Beschwerdemanagement,
Drescheweg 1, 9490 Vaduz
E-mail: lob-und-kritik@hansemerkur.ch

Maggiori informazioni relative allo svolgimento della procedura di reclamo sono disponibili su www.hansemerkur.ch

Qualora il contraente non si ritenga soddisfatto della decisione oppure la negoziazione non abbia portato al risultato desiderato, il contraente ha facoltà di presentare reclamo scegliendo una delle seguenti possibilità.

- 12.1 **Organi di conciliazione**
I contraenti con domicilio in Svizzera possono rivolgersi al seguente organo di conciliazione:
Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva,
Postfach 1063, 8024 Zürich,
Internet: www.versicherungsombudsman.ch
- I contraenti con domicilio nel Principato del Liechtenstein possono rivolgersi al seguente organo di conciliazione:
Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich,
Landstrasse 60, Postfach 343, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Internet: www.schlichtungsstelle.li

Gli organi di conciliazione sono organi indipendenti. La partecipazione al procedimento di conciliazione avviene su base volontaria sia per il contraente che per HanseMerkur International.

In caso di procedimento davanti allo Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich Liechtenstein ai sensi della legge sulla risoluzione alternativa delle controversie, i consumatori sono tenuti a corrispondere un contributo spese di CHF 50.-. I procedimenti sono altrimenti gratuiti.

- 12.2 **Sorveglianza delle assicurazioni**
Se il contraente non è soddisfatto dell'assistenza ricevuta da HanseMerkur International o sorgono divergenze, il contraente può rivolgersi all'autorità di vigilanza competente:
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Postfach 279,
Landstrasse 109, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Internet: www.fma.li
La FMA non è una commissione arbitrale e non può prendere decisioni vincolanti su singole controversie.
- 12.3 **Vie legali**
La possibilità di adire le vie legali resta impregiudicata dalle possibilità di reclamo sopra menzionate.

13 Foro competente e diritto applicabile

- 13.1 È possibile ricorrere contro HanseMerkur International presso il foro del luogo in cui ha sede la società o del domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 13.2 Si applica il diritto svizzero.

14 Diritto di revoca ed effetti

- 14.1 Il contraente può revocare la richiesta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in altra forma che consenta la prova per testo.
- 14.2 Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha richiesto il contratto.
- 14.3 Il termine è osservato se entro l'ultimo giorno del termine il contraente comunica la revoca all'assicuratore o consegna la sua dichiarazione di revoca alla posta.
- La revoca rende la richiesta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione del contraente inefficace sin dall'inizio.

15 Indirizzo di contatto

Per le persone con domicilio in Svizzera:

HanseMerkur International AG, Postfach, 9475 Sevelen, SVIZZERA,

Per le persone con domicilio nel Liechtenstein:

HanseMerkur International AG, Drescheweg 1, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN.

E-mail: service@hansemerkur.ch

Il numero di telefono della centrale d'emergenza di HanseMerkur International è disponibile sul nostro sito web: www.hansemerkur.ch

Parti specifiche per i moduli

B Assicurazione per annullamento del viaggio

1 Prestazioni assicurative e relativi presupposti

Nella misura in cui la persona assicurata non sia in grado di svolgere il viaggio assicurato come da programma a causa del verificarsi di un evento assicurato, HanseMerkur International eroga prestazioni nei casi seguenti fino a concorrenza della somma assicurata:

1.1 Annullamento del viaggio

Vengono risarciti i costi di annullamento dovuti per contratto. La presente prestazione risulta limitata dal prezzo della prestazione di viaggio ed, eventualmente, dalla somma assicurata. Non sussiste alcuna copertura nel caso di spese per commissioni di servizio sproporzionate o ripetute o di tasse inerenti al volo o alla sicurezza.

1.2 Partenza ritardata del viaggio

In luogo dei costi di annullamento vengono risarciti i seguenti costi (al massimo fino a concorrenza dei costi che sarebbero insorti nel caso di un annullamento):

- ulteriori costi di viaggio connessi alla partenza ritardata del viaggio;
- costi pro rata per la parte del viaggio non usufruita, secondo il prezzo concordato assicurato (escluse spese di trasporto); il giorno di arrivo vale come giorno usufruito.

1.3 Cambio di prenotazione

In caso di modifica della prenotazione di un viaggio, HanseMerkur International risarcisce i costi di cambio prenotazione fino a concorrenza dei costi che sarebbero stati dovuti in caso di annullamento del viaggio. Se il viaggio viene modificato fino a 42 giorni prima del suo inizio senza che si sia verificato un evento assicurato, HanseMerkur International risarcisce i costi relativi al cambio prenotazione fino a un massimo di CHF 30.- a persona oppure per oggetto.

1.4 Supplementi camera singola

Nella misura in cui sia stata prenotata una camera doppia con una persona a rischio e tale persona annulli il viaggio a causa di un evento assicurato, HanseMerkur International risarcisce

- il supplemento per una camera singola e ulteriori costi per il cambio prenotazione o
- i costi parziali della camera doppia corrispondenti alla persona che ha annullato il viaggio.

L'indennizzo è limitato all'ammontare dei costi di annullamento che si applicano in caso di recesso totale.

1.5 Ritardo del volo

HanseMerkur International risarcisce i costi supplementari (costi alberghieri e di cambio prenotazione) necessari per la prosecuzione del viaggio in caso di perdita del volo di coincidenza per un ritardo di almeno due ore imputabile alla prima compagnia aerea.

HanseMerkur International AG

Drescheweg 1

Direzione: Kai-Uwe Blum, Fuad Izmirlija, Godehard Laufköter, Rinaldo Manetsch

2 Eventi assicurati

2.1 Sono assicurati i seguenti eventi, purché il loro insorgere renda impraticabile lo svolgimento del viaggio come da programma:

2.1.1 Nella misura in cui l'evento in questione si verifichi dopo la stipula dell'assicurazione, malattia grave improvvisa, infortunio grave, complicazioni in gravidanza o decesso

- della persona assicurata,
- di una persona a rischio ai sensi delle CGA, A 9.1 e A 9.2,
- del sostituto sul posto di lavoro,
- della persona che assiste la persona assicurata o dell'accompagnatore.

2.1.2 Intolleranza ai vaccini della persona assicurata, in particolare anche in caso di vaccinazione contro il Coronavirus (COVID-19).

2.1.3 Rottura di protesi della persona assicurata.

2.1.4 Allentamento delle protesi articolari impiantate della persona assicurata.

2.1.5 Gravidanza della persona assicurata o di una persona a rischio ai sensi delle CGA, A 9.1 e A 9.2, nella misura in cui sia intervenuta dopo la stipula dell'assicurazione.

2.1.6 Malattia cronica, nella misura in cui il viaggio debba essere annullato a causa di un peggioramento acuto e inaspettato attestato da un medico. Presupposto a tal fine è che sia possibile dimostrare che al momento della prenotazione del viaggio o della stipula dell'assicurazione lo stato di salute della persona assicurata era stabile e la persona era in grado di viaggiare.

2.1.7 Se per la persona assicurata oppure

- per una persona che ha prenotato il viaggio insieme alla persona assicurata (ciò non vale nel caso in cui prenotino insieme un viaggio più di sei persone o più di due famiglie) oppure
- per persone che convivono con la persona assicurata

sussiste il sospetto di un'infezione da Coronavirus (COVID-19) oppure un'infezione accertata e se per questo motivo

- si rende necessario l'isolamento fiduciario (quarantena) a seguito di un provvedimento delle autorità (ad es. una prescrizione) o una disposizione di terzi autorizzati (ad es. medici) sulla base di fondamenti legislativi (ad es. un decreto) oppure

- il giorno del viaggio di andata (inizio del viaggio) il trasporto o l'accesso all'oggetto locato assicurato vengono rifiutati da terzi autorizzati (ad es. personale dell'aeroporto, locatore).

Non viene considerato isolamento (quarantena) il ricovero in un istituto ospedaliero o di cura.

2.2 Danni alla proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio permanente per furto, causati da acqua, incendio o eventi naturali, nella misura in cui il loro ammontare risulti almeno pari a CHF 2500.- e la presenza della persona assicurata risulti indispensabile. Inoltre, la copertura assicurativa sussiste quando un figlio coassicurato non può partecipare a una gita scolastica o a un viaggio di classe a causa di un tale evento.

2.3 Assunzione di un rapporto di lavoro dopo un periodo di disoccupazione, nella misura in cui la persona assicurata fosse iscritta alle liste di disoccupazione al momento della prenotazione del viaggio. Non sono assicurati la partecipazione a stage, misure aziendali o misure di formazione di qualsiasi tipo o l'inizio di un'attività lavorativa per scolari o studenti durante o dopo l'orario scolastico o di studio.

2.4 Cambio di occupazione della persona assicurata, nella misura in cui il periodo di viaggio assicurato ricada nel periodo di prova della nuova attività lavorativa. Presupposto a tal fine è che il viaggio assicurato sia stato prenotato prima che il cambio di occupazione fosse noto.

2.5 Riduzione congiunturale dell'orario di lavoro della persona assicurata con una riduzione prevista del reddito pari almeno al regolare salario netto mensile, a condizione che il datore di lavoro comunichi tale riduzione dell'orario di lavoro tra la stipula

9490 Vaduz, Liechtenstein

www.hansemerkur.ch

Numero di registro: FL-0002.599.519-6, Registro di commercio del Principato del Liechtenstein Vaduz

- dell'assicurazione e l'inizio del viaggio. Tale disposizione si applica anche quando detta riduzione dell'orario di lavoro interessa i genitori di uno scolaro assicurato in gita scolastica o viaggio di classe.
- 2.6 Perdita involontaria del posto di lavoro in seguito a licenziamento della persona assicurata da parte del datore di lavoro. Inoltre la copertura assicurativa sussiste quando i genitori perdono involontariamente il posto di lavoro in seguito a licenziamento da parte del datore di lavoro e di conseguenza il loro figlio assicurato non può partecipare alla gita di classe. Non è assicurata la perdita di incarichi o il fallimento nel caso di lavoratori autonomi.
- 2.7 Impossibilità di avviare il viaggio prenotato a causa di un ritardo di almeno due ore o mancata disponibilità del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per recarsi al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio, nella misura in cui il mezzo di collegamento perso costituiva parte integrante del viaggio prenotato.
- 2.8 Inidoneità alla circolazione del veicolo privato utilizzato per raggiungere direttamente il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio in seguito a incidente o panne, nella misura in cui il veicolo non abbia più di dieci anni. Non sono assicurate panne dovute alla chiave o alla benzina.
- 2.9 Mancato inizio del viaggio a causa di un avviso ufficiale (ad esempio del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE) in seguito a catastrofi naturali (ad esempio terremoti, devastazioni dovute a tsunami ovvero uragani o eruzioni vulcaniche), quarantene, epidemie, radiazioni radioattive, eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, disordini interni, insurrezioni o attacchi terroristici.
- 2.10 Citazione inaspettata della persona assicurata come testimone in tribunale, nella misura in cui il tribunale non accetti la prenotazione del viaggio come motivo per rinviare la comparizione. La data dell'udienza deve cadere durante il periodo di viaggio.
- 2.11 Furto del passaporto o del documento d'identità della persona assicurata immediatamente prima della partenza, nella misura in cui ciò renda impossibile iniziare il viaggio.
- 2.12 Data imprevista di ricovero della persona assicurata per una donazione di organi o di tessuti.
- 2.13 Adozione di un minore da parte della persona assicurata, nella misura in cui il completamento della procedura richieda la sua presenza durante il periodo di viaggio.
- 2.14 Chiamata inattesa al servizio militare o civile della persona assicurata, nella misura in cui non sia possibile rinviare la data stabilita e i costi non possano essere assunti da un altro soggetto pagatore. Non è assicurato il trasferimento o il distacco di militari di professione o a contratto temporaneo.
- 2.15 Domanda di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata prima dell'inizio del viaggio, nella misura in cui le persone assicurate sposate o conviventi in un'unione domestica registrata avevano previsto di intraprendere il viaggio insieme. Ciò vale anche per i figli assicurati del nucleo domestico. La copertura assicurativa sussiste ugualmente per un figlio assicurato se non può partecipare a un gita scolastica o un viaggio di classe a causa del divorzio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata.
- 2.16 Partecipazione da parte della persona assicurata a interventi di soccorso in caso di catastrofe, nella misura in cui tale persona appartenga al corpo dei vigili del fuoco o a corpi di salvataggio.
- 2.17 Ripetizione di un esame non superato in una scuola, università, scuola universitaria professionale o college al fine di evitare il protrarsi della frequenza scolastica o del corso di studi oppure al fine di conseguire il diploma scolastico o universitario, nella misura in cui il viaggio assicurato sia stato prenotato prima della data dell'esame non superato e la ripetizione abbia luogo durante il periodo di viaggio o nei 14 giorni successivi.
- 2.18 Inabilità a livello sportivo a causa di una malattia o di un infortunio che rendono impossibile la partecipazione a un evento sportivo prenotato che costituiva il motivo principale del viaggio.

3 I seguenti eventi non sono assicurati

- 3.1 Eventi già avvenuti al momento della conclusione del contratto o della prenotazione del viaggio o eventi riconoscibili dalla persona assicurata o dall'accompagnatore al momento della conclusione del contratto o della prenotazione del viaggio.
- 3.2 Se l'operatore turistico non è in grado di fornire in toto o solo in parte le prestazioni contrattuali, se disdice il viaggio oppure dovesse essere costretto a disdirlo per le circostanze concrete del caso ed è tenuto ai sensi delle disposizioni di legge a rimborsare le prestazioni non fornite. Tra le circostanze concrete che prevedono la disdetta del viaggio rientrano tra l'altro gli avvisi in cui il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE sconsiglia viaggi nel territorio in questione.
- 3.3 Eventi dovuti a malattie da dipendenza.
- 3.4 In caso di viaggi di lavoro le spese derivanti da decesso, infortunio grave, malattia grave improvvisa, nella misura in cui non siano state avanzate prima pretese nei confronti del datore di lavoro. Lo stesso vale per una persona assicurata nella misura in cui non sia possibile intraprendere un viaggio privato come da programma per effetto delle disposizioni in materia di sostituzioni sul posto di lavoro.
- 3.5 Malattie che si verificano come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei o di autobus, aerofobia (paura di volare), timore di disordini interni, eventi bellici o eventi naturali, malattie o epidemie.
- 3.6 Incapacità di viaggiare, nella misura in cui non venga confermata da un medico di fiducia incaricato dall'assicuratore.
- 3.7 Spese per commissioni di servizio sproporzionate o ripetute, oppure per premi assicurativi.
- 3.8 Spese, commissioni e riduzioni di saldi attivi in seguito alla perdita o alla decadenza di miglia aeree accumulate, vincite di premi o altri diritti di utilizzo (time-sharing ecc.).
- 3.9 Commissioni per il rilascio di visti.
- 3.10 Prenotazioni multiple con periodi di viaggio che si sovrappongono.

4 A integrazione ovvero precisazione degli obblighi in caso di sinistro ai sensi delle CGA, A 6 vale quanto segue

- 4.1 La persona assicurata è tenuta a intraprendere qualsiasi iniziativa che possa contribuire a ridurre e a chiarire il danno, ad esempio l'immediato annullamento del viaggio.
- 4.2 La persona assicurata è tenuta a rispettare interamente i propri obblighi contrattuali e/o legislativi in materia di comunicazione, informazione o comportamento (vi rientra tra l'altro la notifica immediata di un evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato nelle CGA, A 15).
- 4.3 Se il danno è dovuto a una malattia o a una lesione della persona assicurata, quest'ultima deve assicurare che i medici curanti siano esonerati dal loro segreto professionale nei confronti di HanseMerkur International.
- 4.4 Alla notifica di sinistro devono essere allegati i seguenti documenti:
 - Attestato di assicurazione ovvero polizza assicurativa
 - Fattura per i costi di annullamento
 - Modulo per la notifica di sinistro
 - Conferma della prenotazione
 - Documenti ovvero attestati ufficiali che certificano il danno occorso (ad esempio certificato medico dettagliato comprensivo di diagnosi, attestato del datore di lavoro, rapporto della polizza ecc.)

C Assicurazione per interruzione del viaggio

1 Prestazioni assicurative, inizio, periodo di copertura e presupposti dell'assicurazione

Qualora la persona assicurata non sia in grado di svolgere il viaggio assicurato come da programma a causa del verificarsi di un evento assicurato, HanseMerkur International AG risarcisce le spese nei casi seguenti fino a concorrenza della somma assicurata:

- 1.1 Interruzione anticipata del viaggio:
 - Costi supplementari per il viaggio di ritorno e altri costi supplementari direttamente conseguenti (escluse spese di cura), conformemente al tipo e alla qualità del viaggio.
 - Il prezzo del viaggio pro rata delle prestazioni di viaggio non ancora usufruite in loco. In caso di interruzione entro la prima metà del viaggio assicurato, ma comunque al massimo nei primi otto giorni di viaggio, viene risarcito il prezzo del viaggio assicurato. Il giorno di arrivo e quello di partenza vengono conteggiati come giorni di viaggio interi.
- 1.2 Interruzione del viaggio:
 - Costi per ricongiungersi al gruppo di viaggio, tuttavia al massimo fino al valore della prestazione di viaggio non ancora usufruita oppure
 - Costi pro rata per le prestazioni di viaggio non più usufruite.
- 1.3 Ritardo nel rientro:
 - Costi supplementari per il viaggio di ritorno e altri costi supplementari direttamente conseguenti (escluso spese di cura), conformemente al tipo e alla qualità del viaggio.

2 Eventi assicurati

- 2.1 Sono assicurati i seguenti eventi, purché il loro insorgere renda impraticabile lo svolgimento del viaggio come da programma:
 - 2.1.1 Nella misura in cui l'evento in questione si verifichi dopo la stipula dell'assicurazione, malattia grave improvvisa, infortunio grave, complicazioni in gravidanza o decesso
 - della persona assicurata,
 - di una persona a rischio ai sensi delle CGA, A 9.1 e A 9.2,
 - del sostituto sul posto di lavoro,
 - della persona che assiste la persona assicurata o dell'accompagnatore.
 - 2.1.2 Intolleranza ai vaccini della persona assicurata, in particolare anche in caso di vaccinazione contro il Coronavirus (COVID-19).
 - 2.1.3 Rottura di protesi della persona assicurata.
 - 2.1.4 Allentamento delle protesi articolari impiantate della persona assicurata.
 - 2.1.5 Malattia cronica, nella misura in cui il viaggio debba essere interrotto a causa di un peggioramento acuto e inaspettato attestato da un medico. Presupposto a tal fine è che sia possibile dimostrare che al momento della prenotazione del viaggio o della stipula dell'assicurazione lo stato di salute della persona assicurata era stabile e la persona era in grado di viaggiare.
 - 2.1.6 Se per la persona assicurata oppure
 - per una persona che ha prenotato il viaggio insieme alla persona assicurata (ciò non vale nel caso in cui prenotino insieme un viaggio più di sei persone o più di due famiglie) oppure
 - per persone che convivono con la persona assicurata sussiste il sospetto di un'infezione da Coronavirus (COVID-19) oppure un'infezione accertata e se per questo motivo
 - Si rende necessario l'isolamento (quarantena) a seguito di un provvedimento delle autorità (ad es. prescrizione) o una disposizione di terzi autorizzati (ad es. medici)

sulla base di fondamenti legislativi (ad es. decreto) oppure

- Il giorno del viaggio di ritorno (fine del viaggio) terzi autorizzati (ad es. il personale di una compagnia aerea) rifiutano di trasportare la persona assicurata.

Non viene considerato isolamento (quarantena) il ricovero in un istituto ospedaliero o di cura.

- 2.2 Danni alla proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio permanente per furto, causati da acqua, incendio o eventi naturali, nella misura in cui il loro ammontare risulti almeno pari a CHF 2500.- e la presenza della persona assicurata risulti indispensabile. Inoltre la copertura assicurativa sussiste quando un figlio coassicurato non può proseguire una gita scolastica o un viaggio di classe a causa di un tale evento.
- 2.3 Impossibilità di effettuare il viaggio di ritorno a causa di un ritardo di almeno due ore o mancata disponibilità di un mezzo di trasporto pubblico, nella misura in cui il mezzo di collegamento perso costituiva parte integrante del viaggio assicurato.
- 2.4 Interruzione del viaggio oppure impossibilità di effettuare il viaggio di ritorno come da programma a causa di un avviso ufficiale (ad esempio del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE) in seguito a catastrofi naturali (ad esempio terremoti, devastazioni dovute a tsunami ovvero uragani o eruzioni vulcaniche), quarantene, epidemie, radiazioni radioattive, eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, disordini interni, insurrezioni o attacchi terroristici.
- 2.5 Citazione inaspettata della persona assicurata come testimone in tribunale, nella misura in cui il tribunale non accetti la prenotazione del viaggio come motivo per rinviare la comparizione. La data dell'udienza deve cadere durante il periodo di viaggio.
- 2.6 Data imprevista di ricovero della persona assicurata per una donazione di organi o di tessuti.
- 2.7 Adozione di un minore da parte della persona assicurata, nella misura in cui il completamento della procedura richieda la sua presenza durante il periodo di viaggio.
- 2.8 Chiamata inattesa al servizio militare o civile della persona assicurata, nella misura in cui non sia possibile rinviare la data stabilita e i costi non possano essere assunti da un altro soggetto pagatore. Non è assicurato il trasferimento o il distacco di militari di professione o a contratto temporaneo.
- 2.9 Partecipazione da parte della persona assicurata a interventi di soccorso in caso di catastrofe, nella misura in cui tale persona appartenga al corpo dei vigili del fuoco o a corpi di salvataggio.

3 I seguenti eventi non sono assicurati

- 3.1 Eventi dovuti a malattie da dipendenza.
- 3.2 In caso di viaggi di lavoro le spese derivanti da decesso, infortunio grave, malattia grave improvvisa, nella misura in cui non siano state avanzate prima pretese nei confronti del datore di lavoro. Lo stesso vale per una persona assicurata nella misura in cui non sia possibile intraprendere un viaggio privato come da programma per effetto delle disposizioni in materia di sostituzioni sul posto di lavoro.
- 3.3 Malattie che si verificano come reazione psichica ad attacchi terroristici, incidenti aerei o di autobus, aerofobia (paura di volare), timore di disordini interni, eventi bellici o eventi naturali, malattie o epidemie.
- 3.4 Incapacità di viaggiare, nella misura in cui non venga confermata da un medico di fiducia incaricato dall'assicuratore.
- 3.5 Spese per commissioni di servizio sproporzionate o ripetute, oppure per premi assicurativi.
- 3.6 Spese, commissioni e riduzioni di saldi attivi in seguito alla perdita o alla decadenza di miglia aeree accumulate, vincite di premi o altri diritti di utilizzo (time-sharing ecc.).
- 3.7 Commissioni per il rilascio di visti.
- 3.8 Prenotazioni multiple con periodi di viaggio che si sovrappongono.

3.9 Eventi già avvenuti al momento della conclusione del contratto o della prenotazione del viaggio o eventi riconoscibili dalla persona assicurata o dall'accompagnatore al momento della conclusione del contratto o della prenotazione del viaggio.

4 A integrazione ovvero precisazione degli obblighi in caso di sinistro ai sensi delle CGA, A 6 vale quanto segue

- 4.1 La persona assicurata è tenuta a prendere ogni iniziativa che possa contribuire a ridurre e a chiarire il danno.
- 4.2 La persona assicurata è tenuta a rispettare interamente i propri obblighi contrattuali e/o legislativi in materia di comunicazione, informazione o comportamento (vi rientra tra l'altro la notifica immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato nelle CGA, A 15).
- 4.3 Se il danno è dovuto a una malattia o a una lesione della persona assicurata, quest'ultima deve esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di HanseMerker International AG.
- 4.4 Alla notifica di sinistro devono essere allegati i seguenti documenti:
- Attestato di assicurazione ovvero polizza assicurativa
 - Fattura per i costi di annullamento
 - Modulo per la notifica di sinistro
 - Conferma della prenotazione
 - Documenti ovvero attestati ufficiali che certificano il danno occorso (ad esempio certificato medico dettagliato comprensivo di diagnosi, attestato del datore di lavoro, rapporto della polizia ecc.)
- 4.5 In caso di interruzione del viaggio è necessario in primis contattare la centrale d'emergenza di HanseMerker International.

D Assistenza alle persone

1 Eventi assicurati e prestazioni

- 1.1 In caso di malattia o lesione grave della persona assicurata durante il viaggio o di inaspettato peggioramento attestato da un medico di una patologia cronica, HanseMerker International organizza e risarcisce il trasferimento presso l'ospedale più vicino idoneo per le cure necessarie secondo il rispettivo referto medico.
- 1.2 Vengono risarciti i costi supplementari per un rimpatrio (trasporto di ritorno) in presenza dei presupposti ai sensi delle CGA D 1.1 presso l'ospedale idoneo più vicino al luogo di domicilio della persona assicurata, nella misura in cui il trasporto di ritorno sia clinicamente appropriato e sostenibile. A seconda delle condizioni della persona assicurata, il trasporto di ritorno può avvenire in treno, autobus, ambulanza o aereo. La valutazione relativa al metodo clinicamente appropriato e sostenibile del trasporto di ritorno viene eseguita da un medico di consulenza dell'assicuratore e d'intesa con il medico curante nel paese di permanenza.
- 1.3 Le spese per un accompagnatore, eventualmente anche per l'accompagnamento medico, vengono sostenute qualora l'accompagnamento sia necessario per ragioni mediche, disposto dalle autorità o richiesto dall'azienda incaricata del trasporto.
- 1.4 Sulla base di un corrispondente referto medico e in presenza dei presupposti ai sensi delle CGA D 1.1, HanseMerker International organizza e risarcisce il rimpatrio senza accompagnamento da parte del personale paramedico al domicilio permanente della persona assicurata.
- 1.5 Se la persona assicurata rientra dal viaggio in ritardo in seguito a un ricovero ospedaliero in presenza dei presupposti ai sensi delle CGA D 1.1, i costi supplementari per il viaggio di ritorno, insorti in modo dimostrabile, e gli altri costi supplementari direttamente conseguenti, ad esempio spese di vitto e pernottamento (tuttavia non le spese di cura), vengono risarciti conformemente alla qualità del viaggio prenotato. Nel caso in cui, diversamente dal viaggio prenotato, si renda necessario

effettuare il viaggio di ritorno in aereo, vengono risarciti unicamente i costi per un posto a sedere in Economy Class.

Qualora la persona assicurata interrompa il viaggio anche senza necessità medica dopo un ricovero ospedaliero di minimo tre giorni, il viaggio di ritorno viene sostenuto e, a seconda dell'idoneità a viaggiare della persona assicurata, può avvenire in treno, pullman, ambulanza o aereo (ma non tramite aeroambulanza), eventualmente anche con accompagnamento medico. I costi supplementari insorti per il viaggio di ritorno vengono assunti.

- 1.6 In caso di permanenza in un ospedale all'estero di una persona assicurata, HanseMerker International eroga un anticipo delle spese, rimborsabile, fino a un importo massimo di CHF 5000.- a persona. Il rimborso dell'anticipo deve avvenire entro 30 giorni dal ritorno presso il domicilio.
- 1.7 Qualora la continuazione prevista del viaggio di persone deputate all'assistenza o di un genitore che ha preso parte da solo al viaggio non fosse possibile a seguito di decesso, infortunio grave o malattia grave improvvisa, HanseMerker International organizza anche l'assistenza dei figli minorenni che devono continuare il viaggio o rientrare da soli e risarcisce le spese per il viaggio di andata e ritorno di una persona deputata all'assistenza (biglietto ferroviario: 1ª classe, biglietto aereo: Economy Class).
- 1.8 Se la persona assicurata decede all'estero, HanseMerker International si fa carico dei costi per la cremazione al di fuori del paese di domicilio o dei costi supplementari per l'adempimento della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (disposizioni minime quali bara o rivestimento di zinco) nonché del rimpatrio della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. È coperto anche lo smaltimento della bara di zinco.
- 1.9 Se la persona assicurata deve essere ospedalizzata all'estero per più di cinque giorni, HanseMerker International organizza e risarcisce il viaggio per massimo due persone vicine per far visita al paziente in ospedale (biglietto ferroviario: 1ª classe, biglietto aereo: Economy Class, hotel di categoria media) fino a un importo massimo di CHF 5000.-.
- 1.10 Le spese di ricerca, salvataggio e recupero all'estero sono coperte fino a CHF 10 000.-.
- 1.11 In caso di malattia o infortunio, HanseMerker International informa, su richiesta tramite la propria centrale d'emergenza, in merito alle opzioni dell'assistenza medica per la persona assicurata all'estero. Se possibile, viene indicato un medico che parla tedesco, francese, italiano o inglese. Ai fini della trasmissione delle informazioni entrano in contatto il medico di base e il medico curante e, su richiesta, vengono informati anche i congiunti.
- 1.12 Se la persona assicurata ha bisogno di farmaci prescritti dal medico che sono andati persi in viaggio, HanseMerker International assume l'incarico, in accordo con il medico di base della persona assicurata, di procurarsi i prodotti sostitutivi nonché di spedirli alla persona assicurata. La persona assicurata deve rimborsare a HanseMerker International i costi per tali prodotti entro un mese dalla conclusione del viaggio.
- 1.13 Vengono inoltre coperti i costi per il recupero dei bagagli fino a un importo massimo di CHF 2500.-, qualora sia stato riconosciuto un caso assicurativo ai sensi dei presupposti indicati nelle CGA, D 1.2, D 1.3 e D 1.8.
- 1.14 I costi per la sistemazione in albergo di altre persone assicurate vengono coperti (fino a un importo totale di al massimo CHF 2500.- per tutte le persone assicurate e per massimo dieci giorni) nella misura in cui, all'estero, la persona assicurata non possa viaggiare per via di un ricovero e non possa rispettare le date originarie del viaggio.
- 1.15 In caso di viaggi in nave o a tappe, i costi per la sistemazione in albergo di altre persone assicurate vengono coperti (fino a un importo totale di al massimo CHF 2500.- per tutte le persone assicurate e per massimo dieci giorni) nella misura in cui la persona assicurata non possa viaggiare per via di un ricovero all'estero e non possa rispettare le date originarie del viaggio.
- 1.16 Se la persona assicurata viene ospedalizzata durante il viaggio a causa di una malattia o di un infortunio, HanseMerker International mette in contatto tramite la centrale d'emergenza un medico da questa incaricato, il medico di base della persona assicurata e i medici curanti dell'ospedale in questione,

assicurando la trasmissione delle informazioni tra i medici interessati durante la permanenza in ospedale. Su richiesta vengono informati anche i congiunti.

- 1.17 In caso di rapina, furto, perdita o smarrimento di carte bancarie, postali, di credito e clienti, HanseMerkur International assiste le persone assicurate nel processo di blocco delle relative carte.

HanseMerkur International non è tuttavia responsabile dell'esecuzione regolare del blocco o dei danni patrimoniali insorti nonostante il blocco stesso.

- 1.18 In caso di perdita o furto di cellulari, HanseMerkur International assiste le persone assicurate nel processo di blocco delle relative schede.

HanseMerkur International non risponde dei danni dovuti alla mancata reperibilità dei relativi operatori o dei danni patrimoniali che subentrano a seguito della perdita di cellulari (telefonate da parte di terzi).

- 1.19 In caso di danni dovuti a scasso o incendio, acqua o eventi naturali nonché rottura vetri all'edificio della persona assicurata, HanseMerkur International fornisce assistenza nella ricerca degli operai più adatti presso il domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein.

HanseMerkur International non risponde dei danni dovuti alla mancata reperibilità dei relativi operai o dei danni e danni indiretti che si presentano durante o dopo l'intervento degli operai.

- 1.20 Se la persona assicurata si ritrova in gravi difficoltà economiche a causa della perdita dei mezzi di pagamento, si fornisce assistenza nel contattare la banca di fiducia.

- 1.21 Se durante il viaggio non si riesce a rintracciare la persona assicurata, HanseMerkur International si adopera al fine di avviare una comunicazione (ad esempio radiofonica) per turisti in viaggio, facendosi carico dei relativi costi.

- 1.22 Qualora non sia possibile proseguire il viaggio a causa di una panne o di un sinistro a una bicicletta usata in viaggio dalla persona assicurata, HanseMerkur International si assume i costi per la riparazione fino a un importo massimo di CHF 75.– per ogni sinistro assicurato, al fine di consentire la continuazione del viaggio. Qualora non sia possibile effettuare una riparazione sul luogo del sinistro, HanseMerkur International rimborsa i costi supplementari per il trasporto al punto di partenza o alla destinazione della tappa giornaliera fino a un importo massimo di CHF 75.– per sinistro assicurato. Non sono assicurate le panne agli pneumatici.

- 1.23 Se la persona assicurata non può continuare un viaggio in bicicletta a seguito di malattia o infortunio, HanseMerkur International organizza il trasporto di ritorno della bicicletta all'interno della Svizzera.

- 1.24 Le prestazioni di assistenza alle persone indicate nelle CGA da D 1.1 a D 1.14 vengono fornite fino al recupero dell'idoneità al trasporto fino a massimo 30 giorni dalla fine del contratto.

- 1.25 Per ogni caso assicurativo HanseMerkur International rimborsa le spese telefoniche che la persona assicurata deve sostenere per contattare la centrale d'emergenza fino a un importo massimo di CHF 25.–.

2 Detrazioni delle prestazioni

- 2.1 Le prestazioni che verrebbero fornite in presenza di un'assicurazione malattia (AMal) obbligatoria o un'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) vengono detratte dall'obbligo di prestazione di HanseMerkur International.

3 I seguenti eventi non sono assicurati

- 3.1 Senza il precedente consenso di HanseMerkur International relativamente alle prestazioni, decade il suo obbligo in merito.

4 A integrazione ovvero precisazione degli obblighi in caso di sinistro ai sensi delle CGA, A 6 vale quanto segue

- 4.1 Per aver diritto alle prestazioni di HanseMerkur International, la persona assicurata o avente diritto deve informare

immediatamente la centrale di emergenza al verificarsi di un evento assicurato e richiederne il consenso per eventuali misure di assistenza o per l'assunzione delle spese.

In caso di prestazioni mediche, il tipo di misura da intraprendere e il momento in cui intraprenderla vengono decisi unicamente dai medici di HanseMerkur International.

- 4.2 In caso di sinistro, a HanseMerkur International devono essere consegnati in un secondo momento per iscritto, all'indirizzo di contatto indicato nelle CGA A 15, almeno i seguenti documenti:

- Attestato di assicurazione ovvero polizza assicurativa
- Conferma della prenotazione
- Documenti ovvero attestati ufficiali che certificano il danno occorso (ad esempio certificato medico dettagliato comprensivo di diagnosi, attestato del datore di lavoro, rapporto della polizza ecc.)
- Ricevute in originale per costi e spese supplementari impreviste

E Garanzia del miglior prezzo

1 Oggetto dell'assicurazione

- 1.1 Dopo il suo rientro dal viaggio, la persona assicurata riceve la differenza tra il prezzo del suo viaggio e l'offerta della concorrenza, fino a un massimo del 20% del prezzo del viaggio assicurato, qualora entro sette giorni dalla prenotazione del viaggio sia presente un'offerta vincolante più vantaggiosa da parte di un altro fornitore svizzero (intermediario/tour operator) per il viaggio con pacchetto vacanze già prenotato e assicurato. Il numero di persone, la destinazione, le date del viaggio, il tipo di viaggio, l'alloggio e il tipo di vitto offerti dalla concorrenza devono risultare identici. L'offerta della concorrenza non deve includere eventuali sconti straordinari. Per viaggi prenotati meno di 14 giorni prima dell'inizio del viaggio non sussiste alcuna copertura assicurativa nell'ambito della garanzia del miglior prezzo.

- 1.2 Per sconti straordinari si intendono gli sconti concessi esclusivamente in virtù dell'appartenenza familiare, dell'appartenenza a un'azienda, di relazioni personali o di altre affiliazioni ad associazioni. Inoltre, sono considerati sconti straordinari anche gli sconti del «Black Friday», del «Cyber Monday» ottenuti mediante codice sconto o mediante la sottoscrizione di un abbonamento o di una prima iscrizione.

2 I seguenti eventi non sono assicurati

- 2.1 Eventi già avvenuti al momento della conclusione del contratto o della prenotazione del viaggio o eventi riconoscibili dalla persona assicurata o dall'accompagnatore al momento della conclusione del contratto o della prenotazione del viaggio.
- 2.2 Spese per commissioni di servizio sproporzionate o ripetute, oppure per premi assicurativi.
- 2.3 Spese, commissioni e riduzioni di saldi attivi in seguito alla perdita o alla decadenza di miglia aeree accumulate, vincite di premi o altri diritti di utilizzo (time-sharing ecc.).
- 2.4 Commissioni per il rilascio di visti.
- 2.5 Prenotazioni multiple con periodi di viaggio che si sovrappongono.

HanseMerkur International AG Drescheweg 1

Direzione: Kai-Uwe Blum, Fuad Izmirlija, Godehard Laufköter, Rinaldo Manetsch

9490 Vaduz, Liechtenstein

Numero di registro: FL-0002.599.519-6, Registro di commercio del Principato del Liechtenstein Vaduz

www.hansemerkur.ch

3 A integrazione ovvero precisazione degli obblighi in caso di sinistro ai sensi delle CGA, A 6 vale quanto segue

- 3.1 La persona assicurata è tenuta a rispettare interamente i propri obblighi contrattuali e/o legislativi in materia di comunicazione, informazione o comportamento (vi rientra tra l'altro la notifica immediata di un evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato nelle CGA, A 15).
- 3.2 Alla notifica di sinistro devono essere allegati i seguenti documenti:
- Attestato di assicurazione ovvero polizza assicurativa
 - Offerta vincolante e più conveniente
 - Modulo per la notifica di sinistro
 - Conferma della prenotazione